A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese
Viale Trieste, 93
Cosenza
GESTIONE STRALCIO ARSSA – Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n° 154/65 del 05 LUG. 2016

Oggetto: Assegnazione dell'unità fondiaria n. 43, sita nel fondo "San Martino" in agro di Scala Coeli (CS), in favore del sig. Chiarello Santino, a norma degli artt. 3, 4 della L.R. n. 10\2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Direttore Generale

Assistito dal Dirigente del Settore Ammnistrativo presso la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione.

Premesso che:

- Con L.R. n. 66\2012 viene istituita l'ARSAC;
- Con deliberazione della Giunta Regionale n. 461 del 09.12.2013 l'Ing. Italo Antonucci è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;
- Con deliberazione n. 2 del 03.02.2016 il Direttore Generale, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016 e con deliberazione n. 3 del 03.02.2016 ha autorizzato la gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assorbimento delle obbligazioni già assunte delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'azienda;
- Con deliberazione n. 41\DG del 05.06.2014 al Dr. Maiolo è stato affidato ad interim il Settore Amministrativo dell'ARSAC;
- Con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- Con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio ARSSA.

Considerato che:

- Con L.R. n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni sono previste le modalità di alienazione dei terreni della riforma;
- Con l'art. 1, comma 1, lettera c, punto 1, della L.R. n. 5\2016, l'unità fondiaria n. 43 di Scala Coeli è rientrata nella disponibilità dell'Ente in quanto la precedente assegnazione provvisoria non è stata definita.

Ritenuto che:

- Con istanza del 28/12/2015 il sig. Chiarello Santino, nato a Cariati (CS) il 17/11/1986 e residente a Scala Coeli, ha chiesto l'acquisto dell'unità fondiaria n. 43 di Scala Coeli, sita nel fondo "San Martino" in catasto al foglio n. 62, particelle n. 29, 149, 150 e 151 per complessivi ha 18.43.10;
- Con nota n. 2980 del 22\06\2016 lo Sportello Liquidazione di Rossano ha espresso parere favorevole all'attribuzione dei suddetti terreni in favore del sig. Chiarello Santino;
- che in data 13\06\2016 il sig. Chiarello Santino ha dichiarato di essere in possesso dei suddetti terreni da almeno cinque anni dalla data della domanda di acquisto;
- Il comune di Scala Coeli ha certificato in data 04\03\2016 (Cert. n. 06/2016) che, nel vigente strumento urbanistico comunale, le particelle n. 29, 149, 150 e 151 del foglio n. 62, ricadono in Zona "E" Agricola;
- In data 24\12\2015 (prot. n. E 22) il Comune di Scala Coeli ha attestato che il sig. Chiarello Santino: "*è persona che si dedica direttamente ed abitualmente alla manuale coltivazione della terra*";
- In data 13/06/2016 il suddetto richiedente ha dichiarato di non essere proprietario né enfiteuta di fondi rustici;
- Per quanto sopra esposto, soprattutto per il fatto che la richiesta di attribuzione interessa un terreno agricolo posseduto da più tempo senza titolo dall'istante, non si fa luogo all'accertamento previsto dall'art. 3, punto 3 della L.R. 10/2000, in quanto trattasi di situazione già consolidata prevista dall'art. 1, comma 1, lettera b, punto 3 della L.R. n. 5/2016;
- In data 13\06\2016 il sig. Chiarello Santino ha dichiarato di impegnarsi a pagare un indennizzo risarcitorio per utilizzo sine titulo del suddetto terreno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b, punto 6, della L.R. n. 5\2016, di modifica della L.R. n. 10\2000;
- In data 13\06\2016 il sig. Chiarello Santino ha dichiarato:

"1) di non avere diritto e, comunque, di rinunziare integralmente e definitivamente a qualunque indennità o premio possa spettargli, per qualsiasi titolo, relativamente alle migliorie apportate al suddetto immobile fino al momento dell'acquisto, ad eccezione di quelle che verranno determinate dalla Commissione stima prevista dalla L.R. n. 10/2000 e che saranno detratte dal valore di stima degli immobili.

2) di obbligarsi a tenere indenne codesta Agenzia da qualunque richiesta venisse avanzata da terzi per indennità o premi relativamente alle dette migliorie che da tali terzi fossero state, eventualmente, realizzate sull'immobile in oggetto; pertanto ove, in ipotesi, venissero avanzate richieste in tal senso, il sottoscritto si obbliga a provvedere egli medesimo direttamente al soddisfacimento di detti terzi restando impegnato a fare tutto quanto necessario onde evitare che codesta Agenzia sia richiesta del pagamento.".

Tanto premesso e considerato:
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente;
Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;
Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso da Dirigente del Settore Amministrativo.

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

- di vendere, con atto notarile al sig. Chiarello Santino, nato a Cariati (CS) il 17/11/1986 e residente a Scala Coeli, secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 della L.R. 10\2000 e successive modifiche, l'unità fondiaria n. 43, sita nel fondo "San Martino" in agro di Scala Coeli (CS), identificata nel NCT dello stesso comune al foglio n. 62, particelle n. 29, 149, 150 e 151, di complessivi ha 18.43.10, al prezzo di € 62.665,00 (euro Sessantaduemilaseicentosessantacinque\00) attribuito in data 06\04\2016 ed approvato con verbale della Commissione di Valutazione del 07\04\2016, sulla base dei valori di mercato, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1 lettera b, punto 2 della L.R. 5/2016, importo, (oltre spese di istruttoria tecnica, legale ed amministrativa) da recuperare in 30 (trenta) annualità costanti e posticipate, al tasso di riferimento fissato dalla Commissione dell'Unione Europea in vigore al momento della stipula dell'atto di compravendita, così come stabilito dalla L.R. n. 18 del 30\10\2003.
- di trasmettere n. 2 copie in originale del presente provvedimento al Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio ARSSA per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente proponente
(Dr. Bruno Maiolo)

Il Dirigente del Settore Amministrativo
(Dr. Bruno Maiolo)

Il Direttore Generale
(Ing. Italo Antonucci)

Il responsabile dell'Ufficio Bilancio, ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio
(Dr.ssa Emerenziana Malavasi)

Il Dirigente proponente
(Dr. Bruno Maiolo)

Il Dirigente del Settore Amministrativo
(Dr. Bruno Maiolo)

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese
A.R.S.A.C.
COSENZA

Il Direttore Generale
(Ing. Italo Antonucci)

L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC in data 05 LUG. 2016 sino al 19 LUG. 2016